



San Marino, 1 giugno 2015/1714 d.f.R

Prot. n. 64900/2015

UT/7 LETTERA CIRCOLARE

**A tutti i capi famiglia,
agli operatori economici,
alle Associazioni di categoria e
agli Ordini professionali**

- LORO SEDI -

Oggetto: Dichiarazione dei redditi anno 2014.

Con la presente, si informano tutti i contribuenti che **dalla data odierna sul portale della Pubblica Amministrazione, www.pa.sm Sezione IGR-Imposte Dirette-Patrimoniale**, sono operativi e a disposizione degli utenti gli applicativi informatici per la compilazione e trasmissione telematica **della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 (e relativi allegati):**

- persone fisiche **MOD. IGR "L"**,
- associazioni tra lavoratori autonomi **MOD IGR "M"**,
- redditi d'impresa prodotti in cointestazione **Mod IGR "N"**,
- persone giuridiche **mod. IGR "P"**,
- dichiarazione dei redditi dei sostituti di imposta **mod. IGR "O"**.

Si ricorda che **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 deve essere presentata entro 31 luglio 2015** e la mancata presentazione entro il predetto termine comporterà l'applicazione nei confronti del contribuente delle sanzioni previste dalla L. 166/2013 .

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell' art. 83 della L. 166/2013, sono i seguenti:

- i soggetti passivi che hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi prodotti anche se da essi non consegua alcun debito d'imposta;
- i lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni anche se non abbiano prodotto alcun reddito.



La dichiarazione delle persone fisiche è unica (**MODELLO IGR "L"**) per i redditi posseduti dal contribuente e per quelli degli altri soggetti a lui imputati ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della L. 166/2013 (che ricordiamo sono i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, e i redditi altrui di cui il contribuente/dichiarante abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti).

I redditi propri dei figli minori (ossia dei redditi da lavoro) sono dichiarati e sottoscritti dai loro legali rappresentanti.

Nel caso che il contribuente vanti un credito di imposta, la dichiarazione equivale a domanda di rimborso.

Sono, inoltre, obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti non residenti, quando abbiano conseguito redditi prodotti nel territorio dello Stato o ritenuti tali e che non abbiano assolto l'imposizione fiscale con ritenuta alla fonte; le persone giuridiche non residenti, qualora obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenute alla compilazione della dichiarazione applicando l'aliquota proporzionale del 17%. Quanto precede salvo l'applicazione delle disposizioni convenzionali attualmente in vigore.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (art. 84 L. 166/2013) invece sono i seguenti :

a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano **solo redditi esenti per un importo complessivo inferiore ad € 7.500,00 e/o redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta ai sensi della presente legge;**

b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l'ente erogatore trasmetta all'Ufficio Tributario il certificato relativo (IGR "G" da lavoro dipendente o IGR "G " da reddito da pensione).

L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi di soggetti a lui imputati, a norma dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 166/2013 .



Le modalità tecnico/operative ed informatiche di compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali in trattazione sono disciplinate dagli artt. 86-94 L.166/2013, che sono sostanzialmente le stesse già previste dal periodo d'imposta 2010 (relativamente all'accreditamento per la compilazione e agli adempimenti per i soggetti incaricati alla predisposizione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali, si rinvia alla Circolare dell'Ufficio Tributario prot. n. 4082 del 7/4/2011).

Come è noto **il periodo d'imposta 2014, è il primo periodo in cui trovano applicazione le disposizioni della riforma Igr di cui alla L. 166/2013** seppur, in alcuni casi e tipologie di redditi, con le norme transitorie di cui all'art. 148.

Trattasi di una riforma fiscale che, in linea con gli standard internazionali e gli Accordi contro le doppie imposizioni, ha introdotto nuovi, fondamentali principi: **il principio della tassazione di tutti i redditi, ovunque prodotti/percepiti dai soggetti residenti** con una ridefinizione, quindi, della base imponibile, e l'introduzione anche per le persone fisiche del credito d'imposta al fine di evitare/attenuare fenomeni di doppia imposizione (v. art. 18 legge n. 166/2013); quindi una riforma basata sul **principio cardine della Worldwide taxation**.

Con la presente Circolare si vanno a riassumere le principali novità e cambiamenti normativi al fine di dare un **supporto ed una guida alla compilazione della dichiarazione delle persone fisiche**, anche titolari di reddito di lavoro autonomo arti e professioni (v.QUADRO"E") e/o reddito d'impresa (v. QUADRO "F"), modifiche e cambiamenti presenti e riportate nei vari quadri e sezioni compilativi del modello di dichiarazione disponibile sul sito (**MOD. IGR "L"**).

Di seguito le principali novità impositive per categorie di contribuenti e per categorie di redditi.



Persone fisiche residenti, così come individuate dall'art. 10 comma 2 della L. 166/2013.

La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti dalla legge n. 166/2013, e con esclusione:

- 1) dei redditi soggetti a tassazione separata;
- 2) dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- 3) dei redditi esenti.

Concorrono inoltre a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:

- a) i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
- b) i redditi altrui di cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Sostanzialmente quindi, **sulla base del principio della Worldwide taxation** richiamato in premessa, **la base imponibile è data da tutti i redditi percepiti/prodotti dai soggetti residenti, redditi ovunque prodotti, in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, salvo l'applicazione delle disposizioni convenzionali.**

Contribuenti non residenti (sia persone fisiche, operatori economici o stabili organizzazioni di soggetti non residenti).

Per i predetti soggetti la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, così come definiti nell'art. 5 della L. 166/2013, che sono i seguenti :

- a) i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente;



c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;

e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione o per conto di soggetti residenti;

f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovino nel territorio stesso.

Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui sopra, si considerano prodotti nel territorio della Repubblica, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio della Repubblica o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni e gli emolumenti ad esse assimilati;

b) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico.

La tassazione dei redditi d'impresa prodotti da soggetti non residenti avviene attraverso la tassazione isolata dei singoli redditi.

Con riferimento al precedente punto sub lettera f): si presumono sempre realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in soggetti residenti; si presumono sempre non realizzate nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dal trasferimento di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti.

Lavoratori dipendenti e pensionati transfrontalieri (modello IGR "G").

Si ricorda che i predetti soggetti, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 L 166/2013, possono usufruire delle passività deducibili di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 14 della L. 166/2013 (cosiddetta "quota SMaC").



I datori di lavoro e l'Istituto per la Sicurezza Sociale hanno già trasmesso all'Ufficio Tributario con riferimento ai lavoratori dipendenti e pensionati non residenti le informazioni dei redditi erogati con riferimento al periodo d'imposta 2014 (**modello IGR "G" reddito lavoro dipendente** e modello **IGR "G" reddito da pensioni**).

Il predetto certificato tiene conto della **cosiddetta "no tax area"** mentre le eventuali deduzioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 14 (spese cosiddette "quota SMaC") sono state considerate o meno sulla base della richiesta del contribuente.

Con riferimento periodo d'imposta 2014, con il provvedimento normativo di cui al D.D. 25 del 27/02/2015 è **stata riconosciuta, in via forfetaria e senza obblighi di documentazione, una quota pari al 100% della quota annuale "SMaC" spettante da documentare.**

Stante quanto precede, coloro i quali non avessero a suo tempo dato la comunicazione (al datore di lavoro o all'ISS) di voler avvalersi della deducibilità della cosiddetta "quota SMaC", e che intendano invece farlo ora, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello Igr "L".

Si ricorda che L'aliquota d'imposta dovuta per le persone fisiche è un aliquota progressiva per scaglioni di reddito, riepilogata nella tabella di cui all'Allegato C art. C1 della L. 166/2013 (**All.to n. 1** della presente circolare)

Contribuenti persone fisiche residenti.

Si è detto **che la base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi percepiti e/o prodotti al netto degli oneri deducibili** previsti dalla presente legge, **con esclusione:**

- dei redditi soggetti a tassazione separata;
- dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- dei redditi esenti .

I Redditi esenti di cui all'art 7 L. 166/2013 devono essere indicati **nel QUADRO "N"** della dichiarazione modello Igr "L", qualora complessivamente superiori € 7.500,00.



Si allega, ad ogni buon fine, alla presente circolare il corrispondente articolo di legge **(all.to n. 2)**.

I redditi soggetti a tassazione separata (norma per il periodo transitorio dal 01/01/2014 al 31/12/2017).

I predetti redditi sono elencati e disciplinati all'art 13 di cui all'art. 148 comma 8 della L. 166/2013 (v. all.to n.3) e devono essere indicati, ad esclusione di quelli sub punto a) del predetto articolo (redditi da lavoro autonomo e reddito d'impresa che vanno indicati rispettivamente nei QUADRI "E" ed "F"), **nel QUADRO "H"** della dichiarazione mod. Igr "L". (fatto salvo che il contribuente opti, ove prevista, per la tassazione progressiva per scaglioni).

Con riferimento alla predetta tipologia di redditi si pone l'attenzione del contribuente sulla tassazione separata (sul reddito percepito al cosiddetto "netto frontiera") prevista per i **dividendi di fonte estera, gli interessi derivanti da obbligazioni di fonte estera e gli interessi percepiti da conti correnti esteri, lettere rispettivamente g) , h) , i)** dell'articolo di legge.

Per le predette tre tipologie di redditi è prevista (anche successivamente al 31/12/2017) **la tassazione separata, ma su opzione del contribuente.**

La tassazione separata, che si si ripete e sottolinea, è un'opzione del contribuente, è la seguente:

- 3% netto frontiera su dividendi di fonte estera ;
- 8% netto frontiera su interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni ;
- 11% netto frontiera su interessi derivanti da conti correnti accesi presso Istituti di Credito esteri .

Come sopra accennato, con il termine " su opzione" significa che in luogo della tassazione separata, per le predette tre tipologie di reddito il contribuente può optare per la tassazione progressiva per scaglioni (a cumulo quindi con gli altri redditi).



Si ricorda ed evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art.103 commi 3 e 7 di cui all'art. 148 comma 8 della L. 166/2013 (normativa transitoria fino al 31/12/2007), **che entra in vigore dal 1/01/2015 (v. art 148 comma 9 modificato recentemente dal D.D. 97/2014)**, con riferimento al predetto regime di tassazione separata **riguardante i dividendi di fonte estera e gli interessi, i premi, ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri diversi dalle azioni**, quando gli stessi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, **l'imposta sostitutiva - rispettivamente del 3% e dell'8% - è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma su opzione del contribuente** la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d'acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

Resta inteso che, qualora **il contribuente si avvalga dell'opzione di tassazione progressiva per scaglioni**, i predetti redditi devono essere dichiarati nel corrispondente **QUADRO "A"** (redditi da capitale) **della dichiarazione.**

Giova evidenziare che, **con riferimento al periodo d'imposta 2014**, ai sensi del comma 9 dell'art. 148 della Legge n. 166/2013 (modificato da ultimo con il Decreto n. 97 del 26 giugno 2014) **gli intermediari finanziari sammarinesi con riferimento ai dividendi di fonte estera e agli interessi, premi ed abbuoni derivanti da titolo obbligazionari esteri** corrisposti ai contribuenti per il loro tramite, **non sono stati sostituti d'imposta** e pertanto il contribuente, qualora abbia percepito le predette tipologie di redditi nel 2014 deve dichiararle in sede di dichiarazione dei redditi, o pagando l'imposta sostitutiva a tassazione separata rispettivamente del 3% o 8%, oppure optando per la tassazione progressiva per scaglioni mettendoli a cumulo degli altri redditi ed applicando sul reddito complessivo la corrispondente aliquota progressiva dovuta per scaglione .

ONERI DEDUCIBILI di cui all'art. 14 Legge n. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni, da dichiarare nel **QUADRO "L"** della dichiarazione mod. Igr "L".

Si allega, ad ogni buon fine, il corrispondente articolo di legge (**all.to n. 4**).

Sulle disposizioni del predetto articolo è opportuno soffermarsi.



Ai sensi del predetto articolo **dal reddito complessivo del contribuente residente, reddito determinato ai sensi delle disposizioni del titolo II della L. 166/2013**, ricordiamo considerato al netto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a tassazione separata sopra riepilogati, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla legge 166/2013, si deducono le seguenti spese, ovviamente se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento (2014):

- a) le spese effettuate in territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi mediante l'utilizzo della SMaC Card ;
- b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite nella Circolare dell'Ufficio Tributario del 19 marzo 2014 prot. n. 30952, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante carta SMaC, nell'ammontare massimo di € 2.500,00;
- c) le spese di cui agli Allegati A e B della Legge n. 166/2014 (v. **all.to n. 5** alla presente circolare);

Le spese di cui sub a) sono deducibili dal reddito imponibile complessivo (ad esclusione del reddito di lavoro autonomo e di impresa) determinato a norma del titolo II della L.166/2013, per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra € 9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3 (v. all.to n. 1 alla presente circolare).

La norma dal predetto articolo C1 comma 3 di cui all'allegato C prevede che dal reddito imponibile di cui agli articoli 24, 25 e 26, determinato a norma del Titolo II, si deduce un importo massimo di €9.000,00.

Tale deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di € 40.000,00, diminuito del reddito imponibile *, e l'importo di €31.000,00.

La formula predetta è la seguente :

$$\frac{\text{€ 40.0000,00} - \text{reddito imponibile del contribuente}}{\text{€ 31.000,00}} = \text{coef. calcolo no tax area}$$

*(determinato a norma del titolo II della Legge 166/2013)



Il predetto coefficiente ottenuto va applicato all'importo massimo deducibile di € 9.000,00 al fine di quantificare la cosiddetta "no tax area" per ogni singolo contribuente.

Se il predetto coefficiente è uguale o inferiore a 0 il contribuente non ha diritto ad alcuna "no tax area"; in sostanza: i redditi uguali o superiori a € 40.000,00 possono portarsi in deduzione l'importo massimo della cosiddetta "quota SMaC" di € 9.000,00, ma le predette spese devono essere tutte sostenute e documentate dal contribuente;

se il coefficiente è uguale o maggiore ad 1 il contribuente ha diritto alla quota "no tax area" massima ossia € 9.000,00, mentre i redditi superiori a € 9000,00 ma inferiori a € 40.000,00 si portano in deduzione automatica la quota cosiddetta "no tax area" individuata tramite il coefficiente sopra indicato, che sarà ricompreso tra 0 ed 1, considerato con 4 cifre decimali; la differenza tra € 9000,00 e la no tax area determina l'importo delle spese in territorio che devono essere documentate per poter essere dedotte (per maggiori delucidazioni si rinvia alle F.A.Q. pubblicate sul sito della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio).

Ai sensi dell'**art. 2 bis del D.D. n. 11/2014 sono altresì deducibili**, sempre nei rispettivi limiti di legge previsti, le spese di cui al comma 1 dell'art. 14 (spese SMaC, spese per consulenze diagnostiche ecc., spese di cui agli allegati A e B della L. 166/2013) **effettuate dalle persone a carico del dichiarante e, in riferimento alle spese cosiddette rientranti nella "quota SMaC", quelle sostenute dal coniuge convivente in eccedenza al suo limite di legge**, spese che può quindi "trasferire" al coniuge ma solo fino al raggiungimento del tetto massimo di complessivi € 9.000,00 .

Si ricorda che con riferimento al periodo d'imposta 2014 **con D.D. n. 25 del 27/02/2015, è stata riconosciuta, in via forfetaria e senza obblighi di documentazione, una quota pari al 100% della quota annuale spettante da documentare.**

I lavoratori dipendenti residenti e i pensionati residenti qualora, nella comunicazione volontaria resa al datore di lavoro o all'ISS non abbiano optato per la deduzione della "quota SMaC" da documentare, con riferimento al periodo d'imposta 2014, visto il predetto disposto normativo, con la presentazione della dichiarazione mod IGR "L" possono avvalersene.



Ad ogni buon fine, si ricorda altresì che, **ai sensi dell'art. 2 del D.D. 11/2014, sono deducibili le spese** relative all'acquisto di beni e servizi effettuate in territorio mediante la SMaC card **con l'esclusione di:**

- a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
- b) le spese per l'iscrizione a corsi sportivi non agonistici e di attività fisica in misura superiore a euro 800,00 annui.
- c) le spese e gli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
- d) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;
- e) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
- f) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
- g) le spese per servizi bancari e finanziari.

Per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo - per il periodo transitorio dall'01/01/2014 al 31/12/2017 - ai sensi dell' art. 13 comma 1 lettera a) di cui all'art 148 comma 8, sui predetti redditi vige la tassazione ad aliquota proporzionale del 17% al netto degli oneri deducibili di cui al comma 1 lettera b) e c) dell'art. 14 e dell'art. 15.

Per i predetti soggetti l'imposta sui redditi diversi da quelli d'impresa e di lavoro autonomo è invece determinata a tassazione progressiva per scaglioni, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo; non usufruiscono della cosiddetta "no tax area" e la "quota SMaC" si applica e si deduce esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.

ULTERIORI ONERI DEDUCIBILI .

Ai sensi dell'art Art. 15 della L. 166/2013 sono inoltre deducibili gli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori (v. il predetto articolo sub **all.to n. 6**).

I predetti oneri vanno indicati: nel QUADRO "D" per i lavoratori dipendenti, nel QUADRO "B" per gli agricoltori professionali, nel QUADRO "E" per i redditi da lavoro autonomo e



QUADRO "F" per i titolari di reddito d'impresa individuale, nel QUADRO "G" per i Co.Co.Pro, ectr.).

DETRAZIONI SOGGETTIVE art. 16 di cui all'art. 148 comma 8 L. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni .

Il predetto articolo è riportato nell'**allegato n. 7** della presente circolare.

In sintesi la norma contiene le detrazioni soggettive previste per i familiari a carico: i figli minori e/o maggiori, coniuge, familiari conviventi e non conviventi, genitori e suoceri, e altresì le detrazioni soggettive/crediti d'imposta per particolari tipologie di redditi.

Le detrazioni in trattazione vanno riportate in dichiarazione a seconda della tipologia: per i familiari a carico vanno riportate **nel frontespizio**, mentre le altre tipologie ivi previste di detrazioni soggettive/credito d'imposta vanno riportate nel **QUADRO "P" della dichiarazione**.

Le Categorie di redditi (art. 11 L.166/2013).

Redditi da capitale (art.19 L.166/2013). Vanno indicati nel **QUADRO "A"** della dichiarazione (il predetto articolo è riportato nell'**all.to n. 8.**)

Redditi di terreni e attività agricola (artt. 20 e 21 L. 166/2013) vanno riportati nell'apposito **QUADRO "B"** della dichiarazione distinguendo nelle Sezioni ivi presenti i redditi dei terreni e i redditi di affitto dei terreni (v. articoli sub **allegato n. 9**).

Redditi da fabbricati di civile abitazione e da fabbricati destinati ad attività economiche , ARTT. 22 e 23 L. 166/2013 (i predetti articoli sono riportati **nell'all.to n. 10**).

I predetti redditi devono essere dichiarati nell'apposito **QUADRO "C" della dichiarazione** e nelle relative Sezioni distinguendo tra "redditi dei fabbricati" e redditi "affitti dei fabbricati".

Con riferimento al reddito catastale **dell'abitazione principale di proprietà del contribuente, che è esente sino al limite massimo di € 1.500,00, si specifica quanto segue:**



- la definizione di abitazione principale è data dall'art. 2 punto k) della Legge n. 166/2013;
- l'esenzione (sempre nel superiore tetto massimo) è prevista per legge anche alle relative pertinenze dell'abitazione principale ed anche ad eventuali terreni.

Redditi da lavoro dipendente (art. 24 L. 166/2013). Vanno indicati e riportati **nel QUADRO "D", SEZIONE 1 della dichiarazione modello IGR "L"**. (v. articolo sub **all.to n. 11**).

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 24 della L. 166/2013, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell'anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Rientrano fra i redditi da lavoro dipendente i compensi:

- a) comunque denominati a titolo di premi di produzione;
- b) sotto la forma della distribuzione di utili;
- c) a titolo di sussidi o liberalità.

Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, missioni, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di €25,00, elevate ad €50,00 per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.

La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7% e sino ad un massimo di €2.800,00. La misura di tale abbattimento è modificabile con decreto delegato.



Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 6 della Legge n.166/2013 Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad € 500,00; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sempre con riferimento alla determinazione dei compensi in natura percepiti dal dipendente:

- per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di 3.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l'anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;

- per i fabbricati condotti in locazione dal datore di lavoro, concessi in uso o comodato al lavoratore dipendente, si assume il 30% dei costi complessivi sostenuti dal datore di lavoro comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, al netto di quanto eventualmente corrisposto per il godimento del fabbricato stesso da parte dell'utilizzatore. In caso di fabbricato di proprietà o in locazione finanziaria, in sostituzione del canone di affitto si prende in considerazione la rendita catastale, senza considerare la quota di ammortamento o il canone di leasing.

Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (Art. 25 di cui all'art. 148 comma 8 L. 166/2013, norma transitoria per il periodo dal 1/01/2014 al 31/12/2017).

Vanno indicati e riportati nel **QUADRO "D", SEZIONE 2** della dichiarazione (si riporta il testo dell'articolo nell' **allegato n.12**).

Redditi da pensione (art. 26 L. 166/2013).

Vanno indicati e riportati **nel QUADRO "D", SEZIONE 3** della dichiarazione. (v. articolo sub **all.to n. 13**).

Si evidenzia che i redditi da pensione percepiti **da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari al 20%**.



Ai titolari di reddito da pensione spettano le deduzioni e le detrazioni previste dal titolo II della L. 166/2013 .

Con riferimento all'argomento di attualità, delle pensioni private erogate dall'Italia (I.N.P.S) ai contribuenti residenti, e rientranti nell'ambito del Sistema di Sicurezza Sociale si rinvia alla Circolare esplicativa della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio prot. n.14227 in data 14 febbraio 2014, in relazione all'art. 18 dell'Accordo contro le Doppie Imposizioni sottoscritto tra San Marino e l'Italia .

In sintesi, i redditi da pensione privata erogati dall'Italia ai residenti, rientranti nel comma terzo dell'art. 18 della predetta Convenzione, devono essere assoggettati a tassazione in via esclusiva nel paese della fonte (ossia Italia) e non devono essere dichiarati a San Marino.

Redditi da lavoro autonomo (definiti agli artt. 27 e 28 della L.166/2013) e i redditi d'impresa (di cui dall'art. 29 all'art. 40 della L. 166/2013) conseguiti da persone fisiche .

Come già sopra indicato, ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera a) di cui all'art. 148 comma 8 della L.166/2013, **per il periodo transitorio dall' 01/1/2014 al 31/12/2017, sui redditi da lavoro autonomo e i redditi d'impresa conseguiti dalle persone fisiche**, redditi al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) e art. 15 , **si applica la tassazione separata ad aliquota proporzionale del 17% .**

IL reddito da lavoro autonomo deve essere **dichiarato nel QUADRO " E"** della dichiarazione mod IGR "L".

Il reddito d'impresa va riportato nel QUADRO "F" della dichiarazione mod IGR "L" .

Per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e/o d' impresa, **l'imposta sui redditi diversi da quelli predetti**, ai sensi dell'art. 17 di cui all'art. 148 comma 8 della L. 166/2013 è determinata applicando la tassazione progressiva per scaglioni di cui alla **Tabella 1 dell'Allegato C della L 166/2013**, considerando le aliquote e gli scaglioni applicabili per effetto della somma di tali redditi al reddito di impresa o di lavoro autonomo.



Si ricorda nuovamente che **gli oneri deducibili previsti dall'articolo 14 comma 1 lettera a)** non si deducono dal reddito di lavoro autonomo e dal reddito d'impresa, ma ai sensi dell' art. 17 comma 3 di cui all'art 148 comma 8, **si applicano e si deducono esclusivamente dai redditi non soggetti a tassazione separata.**

A regime invece, ossia dal 01/01/2018, i titolari di redditi di lavoro autonomo e di reddito d'impresa non saranno più assoggettati a tassazione separata per i predetti redditi ma alla tassazione progressiva per scaglioni e potranno usufruire della cosiddetta "quota SMaC".

I redditi diversi (art. 41 Legge n. 166/2013 e succ. mod. ed integraz.).

I predetti redditi, se assoggettati a **tassazione separata secondo** quanto previsto all'art.13 **vanno indicati nel QUADRO "H"** oppure **vanno indicati nel QUADRO "G" della dichiarazione .**

Giova soffermarsi sulla predetta disposizione di legge, e si riporta di seguito il testo dell'articolo:

1 Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:

a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:

i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;

ii. dei beni ricevuti in successione;

b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;



c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;

d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.

3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

4. Agli effetti dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1, si considerano ceduti per primi i titoli o gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente. Nel caso di pluralità di titoli o strumenti finanziari appartenenti a categorie omogenee, detenuti per il tramite di un intermediario finanziario, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli o strumenti finanziari.

5. Fra le plusvalenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie ivi indicate.

6. Le plusvalenze nella gestione di partecipazioni e/o attività finanziarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.

7. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.

8. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario.”

Ai sensi dell'art. 104 comma 1, di cui all'art. 148 comma 8 L. 166/2013 le cui disposizioni entrano in vigore dall'1/01/2015 fino al 31/12/2017 (v. art 148 comma 9), quando le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di strumenti finanziari e/o di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società o enti assimilati, nonché dalla cessione di titoli o diritti attraverso cui possano essere acquisite le predette



partecipazioni, **vengono realizzate per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese**, l'imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma - **su opzione del contribuente - la predetta imposta può essere considerata a titolo d'acconto** e i predetti redditi complessivi da plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente percipiente secondo il proprio regime di tassazione.

E' importante però ricordare che, **con riferimento al periodo d'imposta 2014**, gli intermediari finanziari sammarinesi non fungevano da sostituti d'imposta in relazione alle predette plusvalenze, e pertanto - se realizzate nel 2014 - devono essere dichiarate dal contribuente percipiente in fase di presentazione della dichiarazione.

Con riferimento a tali tipologie di redditi inoltre, si rammenta il provvedimento normativo di cui all'art. 6 del Decreto Delegato n. 213/2014 (relativo alla rideterminazione delle partecipazioni e strumenti finanziari detenuti dai contribuenti persone fisiche); al riguardo i contribuenti persone fisiche che si sono avvalsi di tale facoltà di "aggiornare" al 01/01/2014 il valore delle partecipazioni societarie/azionarie e degli strumenti finanziari detenuti (pagando - entro il 31 maggio 2015 - per il predetto "aggiornamento" un'imposta sostitutiva pari al 4%) devono allegare alla dichiarazione dei redditi 2014 il prospetto indicato nella Circolare dell'Ufficio Tributario del 17/03/2015 prot. n 32450, Circolare alla quale si rinvia per maggiore dettaglio al riguardo.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE PERSONE FISICHE PER I REDDITI PRODOTTI ALL' ESTERO (ex art. 18 L. 166/2013).

Il credito d'imposta complessivo sui redditi esteri va riportato nel QUADRO "P della dichiarazione (rigo 80).

La predetta norma rappresenta una delle principale novità della Riforma Igr con riferimento alle persone fisiche, credito d'imposta previsto altresì per le persone giuridiche (per queste ultime già previsto dalla precedente normativa). L'articolo di legge viene riportato nell'**allegato n. 14**.

L'articolo predetto dispone che:



1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all'estero, **le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali**, comunque non ripetibili, su tali redditi **sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.**
2. In deroga al comma precedente, **le imposte assolte all'estero** a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, **su redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino**; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all'estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
3. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
4. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione; il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
6. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
7. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica.
8. Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all'estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito sia stato dichiarato entro tre anni dall'esercizio di competenza.



9. Per le imposte pagate all'estero dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito anche l'imposta estera detraibile va ridotta nella misura corrispondente.

Si precisa che, qualora il contribuente eserciti un'attività di lavoro autonomo o d'impresa all'estero mediante una base fissa e/o una stabile organizzazione, il reddito prodotto all'estero va indicato nel relativo quadro (QUADRO "E" o QUADRO "F"), soggetto alla tassazione separata fino al 31/12/2017, con recupero dell'imposta assolta all'estero.

Con riferimento al credito d'imposta estero è il contribuente che deve calcolare, secondo le disposizioni sopra indicate, il proprio credito d'imposta spettante, da portare in detrazione dell'imposta dovuta.

Il calcolo dell'imposta estera a credito deve essere effettuato in un prospetto – in forma libera - che deve essere allegato alla dichiarazione.

Con riferimento alle modalità di calcolo del credito d'imposta estero, si rimanda alla recentissima Circolare esplicativa emanata dalla Segreteria di Stato e Finanze in data 20 maggio 2015 prot. n. 00060588, nella quale, in maniera dettagliata e con esempi esplicativi, è stato analizzato e spiegato il meccanismo e il calcolo del credito d'imposta con riferimento al DTA sottoscritto con l'Italia, che nelle fattispecie pratiche rappresenta la prevalente, principale casistica di credito d'imposta e della quale si riportano di seguito i principali passi in riferimento alla normativa interna.

3.1. Generalità

Con la modifica apportata dalla L. n. 166/2013, il sistema impositivo sammarinese è stato uniformato e, per i soggetti passivi d'imposta (persone fisiche e giuridiche), la doppia imposizione viene eliminata (*rectius*, attenuata) mediante il riconoscimento del credito d'imposta per i redditi esteri.



Ai sensi degli artt. 18 e 44 della L. n. 166/2013 (applicabili, rispettivamente, alle persone fisiche ed alle persone giuridiche), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui redditi ivi prodotti (come identificate dall'art. 2 della Convenzione firmata dall'Italia) sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al seguente rapporto

$$\text{credito d'imposta max} = \frac{\text{redditi esteri (*)} \times \text{imposta sammarinese}}{\text{reddito complessivo} - \text{perdite pregresse}}$$

(*) Così come rideterminati secondo la normativa tributaria interna.

Il contribuente sammarinese titolare di redditi conseguiti all'estero viene quindi messo in condizione di ridurre il prelievo fiscale nazionale, detraendo dalla propria imposta netta dovuta una certa percentuale dell'imposta estera effettivamente corrisposta, nel limite dell'imposta dovuta in San Marino.

Va precisato che i redditi prodotti all'estero vanno rideterminati secondo le regole vigenti nell'ordinamento sammarinese ed assunti al netto delle deduzioni ed abbattimenti spettanti in base alla normativa sammarinese (ad esclusione delle passività deducibili e quota Smac).

Il reddito complessivo va indicato al denominatore tenendo conto del dispositivo di cui all'art. 18 comma 10 della L. 166/2013 e va considerato al netto delle predette deduzioni (incluse le passività deducibili e "quota SMaC").

Va, inoltre, precisato che, ai sensi dell'art. 44 co. 8 della L. n. 166/2013, *"(a) d'eccezione dei redditi prodotti all'estero per il tramite di stabile organizzazione, così come disciplinata, il reddito estero da considerare ai fini del calcolo del credito d'imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere determinato moltiplicando il reddito complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi totali"*.

Ne deriva che, per i redditi d'impresa prodotti da società e per i redditi prodotti da operatori economici persone fisiche (redditi d'impresa e di lavoro autonomo), il rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo netto sammarinese va operato



prendendo in considerazione i ricavi esteri e i ricavi totali (salvo il caso in cui si sia in presenza di una stabile organizzazione all'estero).

Si consideri il seguente esempio di sintesi

| | |
|--|--------------|
| <i>Ricavi Stato estero</i> | <i>1.000</i> |
| <i>Ricavi di fonte sammarinese</i> | <i>1.000</i> |
| <i>Ricavi (profitti) complessivi</i> | <i>2.000</i> |
| <i>Costi totali</i> | <i>-500</i> |
| <i>Utile fiscale netto</i> | <i>1.500</i> |
| <i>Imposta pagata all'estero (30%)</i> | <i>300</i> |
| <i>IGR (aliquota del 17%)</i> | <i>255</i> |

Utilizzando i valori suindicati ed assegnando in maniera proporzionale ai ricavi esteri dei costi esteri (come già detto, al di fuori dell'ipotesi in cui vi sia una stabile organizzazione all'estero) si dovrà determinare prima il reddito (utile) estero, e procedere poi al calcolo del credito d'imposta.

In tal caso, si avrà:

Reddito estero = Ricavo estero/Ricavi totali x reddito complessivo al netto delle perdite pregresse

Credito d'imposta = reddito estero (RE) / reddito complessivo al netto delle perdite pregresse (RCN)

In tal caso, applicando la formula già vista, si avrà:

$$\text{reddito estero} = 1000/2000 \times 1500 = 750$$

$$\text{credito d'imposta} = 750/1500 \times 255 = 127,5 \text{ (valori arrotondati per eccesso).}$$

Ciò significa che si sconterà dall'imposta sammarinese tutto l'importo di 127,5 perché l'imposta sammarinese è sufficientemente capiente ($255 > 127,5$), rimanendo una differenza di imposta dovuta, e la differenza tra 300 e 127,5 (vale a dire, 172,5) costituisce costo deducibile per l'esercizio successivo (come si vedrà oltre, più in dettaglio).



Nel prosieguo, in ogni caso, le espressioni "reddito/i prodotto/i all'estero" e "reddito/i complessivo/i" dovranno essere intesi, per i suindicati operatori economici, come, rispettivamente, "ricavo/i prodotto/i all'estero" e "ricavo/i complessivo".

Qualora il valore risultante dal rapporto di cui alla formula innanzi evidenziata sia superiore ad 1, si deve indicare 1.

Il rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo netto, se uguale, ad esempio, a "2" nei casi in cui il reddito di fonte estera sia di ammontare superiore al reddito complessivo al netto di perdite pregresse, dovrà intendersi acquisito in misura tale da non superare l'unità e l'imposta estera sarà detraibile solo nei limiti di quella sammarinese.

Valga il seguente esempio, in cui il reddito prodotto all'estero è superiore al reddito complessivo netto (in ragione di perdite pregresse):

| | |
|--|------------|
| <i>Reddito di fonte estera (RE)</i> | <i>100</i> |
| <i>Reddito di fonte sammarinese</i> | <i>200</i> |
| <i>Perdite pregresse</i> | <i>250</i> |
| <i>Reddito complessivo netto (RCN)</i> | <i>50</i> |
| <i>IGR (aliquota del 17%)</i> | <i>8,5</i> |
| <i>Imposta estera (aliquota del 30%)</i> | <i>30</i> |

In tal caso, applicando la formula già vista, si avrà:

$$\frac{100 \text{ (RE)}}{50 \text{ (RCN)}} = 2 \times 8,5 \text{ (imposta sammarinese)} = 17$$

Il rapporto RE/RCN, che nell'esempio è uguale a "2", dovrà intendersi acquisito in misura tale da non superare l'unità e l'imposta estera sarà detraibile solo nei limiti di quella sammarinese, che nell'esempio considerato, è pari a 8,5.



Si veda, inoltre, il seguente esempio, in cui il reddito prodotto all'estero è inferiore al reddito complessivo netto (in assenza di perdite pregresse):

| | |
|--|------------|
| <i>Reddito di fonte estera (RE)</i> | <i>100</i> |
| <i>Reddito di fonte sammarinese</i> | <i>200</i> |
| <i>Reddito complessivo netto (RCN)</i> | <i>300</i> |
| <i>IGR (aliquota del 17%)</i> | <i>51</i> |
| <i>Imposta estera (aliquota del 30%)</i> | <i>30</i> |

In tal caso, applicando la formula già vista, si avrà:

$$\frac{100 \text{ (RE)} = 0,33 \times 51 \text{ (imposta sammarinese)} = 16,83}{300 \text{ (RCN)}}$$

Il rapporto RE/RCN è uguale a "0,33" e l'imposta estera sarà detraibile nei limiti di quella sammarinese, che nell'esempio considerato, è pari a 51.

3.1.1. Individuazione dei redditi esteri

Ai fini dell'individuazione dei redditi prodotti all'estero occorre fare riferimento a "criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti" (art. 18 co. 3 e art. 44 co. 2).

A titolo esemplificativo, si considerano prodotti all'estero:

- a) i redditi di terreni e fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente;
- c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;



- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
- e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione o per conto di soggetti residenti;
- f) ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovino nel territorio stesso.

Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L'istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ritiene che la medesima interpretazione valga anche per i redditi soggetti a tassazione separata, in considerazione del fatto che l'art. 12 della L. n. 166/2013 dispone che:

"La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente legge, e con esclusione:

a) dei redditi soggetti a tassazione separata;

(omissis)".

3.1.2. Determinazione dell'imposta dovuta in San Marino

Al numeratore del suindicato rapporto deve essere indicata l'imposta dovuta in San Marino.

Va da sé che, qualora l'imposta estera ecceda quella sammarinese, il recupero dell'imposta estera da quella sammarinese non sarà completo.

Si precisa che, ai fini del rapporto che individua la quota di imposta estera da detrarre dall'imposta sammarinese, il reddito complessivo va assunto al netto (e non al lordo) delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione secondo le regole dell'ordinamento tributario interno.



Tale criterio è più favorevole per il contribuente, in quanto comporta l'indicazione al denominatore di un valore più basso e, quindi, aumenta il risultato del rapporto.

Per effetto delle perdite pregresse che influenzano il denominatore del rapporto, il rapporto in questione può anche assumere valore superiore a 1; in tal caso il credito d'imposta dovrà intendersi acquisito per il 100% dell'imposta sammarinese (che però si riduce per effetto delle perdite).

Il credito d'imposta non spetta qualora non vi sia reddito imponibile, in quanto totalmente assorbito da perdite pregresse e, quindi, si azzeri anche l'imposta sammarinese.

Va precisato che, a mente dell'art. 44 co. 7 della L. n. 166/2013, la quale riguarda le persone giuridiche, l'imposta estera effettivamente pagata all'estero e non recuperata (in quanto eccedente) rispetto a quella massima detraibile, diventa componente negativa di reddito d'impresa deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.

In virtù del principio della "per country limitation" adottato dall'ordinamento tributario sammarinese, se alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, il credito per le imposte pagate all'estero si applica sempre separatamente per ciascuno Stato (art. 18 co. 4 e art. 44 co. 3 della L. n. 166/2013).

Si veda, in particolare, il seguente esempio, in cui il soggetto sammarinese produce redditi in due Stati esteri, A e B:

| | |
|---|------------|
| <i>Reddito Stato A</i> | <i>100</i> |
| <i>Reddito Stato B</i> | <i>200</i> |
| <i>Reddito di fonte sammarinese</i> | <i>300</i> |
| <i>Perdite pregresse</i> | <i>0</i> |
| <i>Reddito complessivo</i> | <i>600</i> |
| <i>Imposta pagata in A</i> | <i>25</i> |
| <i>Imposta pagata in B</i> | <i>75</i> |
| <i>Imposta sammarinese netta dovuta</i> | <i>102</i> |



Quota d'imposta sammarinese relativa al reddito **Stato A** = $100/600 \times 102 = 17$

Quota d'imposta sammarinese relativa al reddito **Stato B** = $200/600 \times 102 = 34$

Nell'esempio considerato, l'imposta pagata nello Stato A, pari a 25, sarà parzialmente detraibile perché superiore all'importo massimo di 17, vale a dire alla quota di imposta sammarinese riferibile al reddito prodotto nello Stato estero A. Per le stesse ragioni, l'imposta pagata in B, pari a 75, sarà detraibile solo fino a 34. Nell'esempio prospettato, la somma delle imposte detraibili, pari a 51 (17+34), risulta comunque non superiore all'imposta netta effettivamente dovuta in San Marino (102).

Nel suindicato esempio, inoltre, residua un'eccedenza di imposta estera pagata sia nello Stato A che nello Stato B pari a 49, la quale, a mente dell'art. 44 co. 7 della L. n. 166/2013 diventa, per le imprese costituite in forma societaria, componente negativa di reddito d'impresa deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.

Nel successivo esempio, si considera un soggetto sammarinese che produce reddito positivo nello Stato estero A e reddito negativo (i.e., perdita) nello Stato estero B:

| | |
|---|-------------|
| <i>Reddito Stato estero A</i> | <i>200</i> |
| <i>Perdita Stato estero B</i> | <i>-200</i> |
| <i>Reddito di fonte sammarinese</i> | <i>200</i> |
| <i>Reddito complessivo</i> | <i>200</i> |
| <i>Imposta pagata in A</i> | <i>50</i> |
| <i>Imposta pagata in B</i> | <i>0</i> |
| <i>Imposta sammarinese netta dovuta =</i> | <i>34</i> |
| <i>imposta lorda</i> | |

Quota d'imposta sammarinese relativa al reddito **Stato A** = $200/200 \times 34 = 34$

Quota d'imposta sammarinese relativa al reddito **Stato B** = 0

Nell'ultimo esempio sopra considerato, l'imposta pagata nello Stato estero A, pari a 50, sarà parzialmente detraibile perché superiore alla quota d'imposta sammarinese riferibile al reddito estero di 34.



Anche nel suindicato esempio residua un'eccedenza di imposta estera pagata nello Stato A (ma non nello Stato B, nel quale sono state conseguite perdite) pari a 16, la quale, a mente dell'art. 44 co. 7 della L. n. 166/2013 diventa, per le imprese costituite in forma societaria, componente negativa di reddito d'impresa deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente (art. 18 co. 10 e art. 44 co. 9 della L. n. 166/2013).

Ai sensi dell'art. 18 co. 9 della L. n. 166/2013, per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 10 co. 3 e 4 della medesima Legge, la detrazione del credito d'imposta spetta ai singoli soci, nella proporzione ivi stabilita.

3.1.3. Definitività del pagamento delle imposte estere

Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero spetta a condizione che le imposte siano state pagate all'estero a titolo definitivo su tali redditi.

Al riguardo, si ricorda che se ad un reddito definitivamente accertato corrisponde un'imposta definitiva, può verificarsi anche il caso che per un reddito ancora suscettibile di rettifica in aumento (e quindi non definitivo) sia stata pagata un'imposta in via definitiva (salvo l'obbligo del pagamento di ulteriori somme di imposta a seguito di rettifica in aumento del reddito).

Può accadere, in sostanza, che, a fronte di un reddito non definitivo sia stata già corrisposta una imposta in via definitiva e, quindi non ripetibile, ancorché, in un secondo momento, a seguito di rideterminazione del reddito stesso, il contribuente debba corrispondere un supplemento di imposta in aggiunta a quella già pagata.

Sono da considerare definitive le imposte pagate all'estero se sono divenute "*non ripetibili*", cioè che non sono suscettibili di modificazione a favore del contribuente.

Non possono pertanto essere riconosciute le imposte:

- pagate in acconto o in via provvisoria;
- per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale; se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all'estero si possono detrarre, al netto



del rimborso, solo se questo è già stato richiesto ed ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel suo ammontare.

Si possono considerare non ripetibili, quindi detraibili dall'imposta sammarinese, anche le imposte pagate all'estero nell'anno in corso, qualora siano già state dichiarate all'estero e definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi in San Marino e soddisfino i predetti requisiti di immodificabilità.

Ad esempio, qualora il saldo delle imposte sul reddito estero conseguito nel 2014 sia stato pagato nel 2015, ma entro la data del 31 dicembre 2015, il prelievo subito all'estero può scomputarsi dall'imposta sammarinese del 2014 derivante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2015.

Per le imposte estere pagate all'estero in via provvisoria o a titolo d'acconto, il credito d'imposta sarà riconosciuto nell'anno d'imposta in cui il relativo pagamento acquisisce carattere di definitività.

Il pagamento in via definitiva delle imposte può avvenire in periodi d'imposta successivi anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero.

3.1.4. Documentazione attestante il pagamento delle imposte estere

Al fine di attestare il pagamento all'estero delle imposte che hanno comportato l'attribuzione del credito d'imposta, il contribuente deve possedere, conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Ufficio Tributario i seguenti documenti:

- la documentazione da cui risultino l'ammontare dei redditi prodotti all'estero e l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva all'estero;
- la copia della eventuale dichiarazione dei redditi prodotta all'estero;
- l'eventuale richiesta di rimborso (qualora non sia inserita direttamente nella dichiarazione dei redditi);
- la distinta di versamento delle imposte pagate all'estero;
- la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.



3.1.5 Richiesta del credito d'imposta in dichiarazione

A mente degli artt. 18 co. 5 e 44 co. 4 della L. n. 166/2013, la detrazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo, a condizione che il pagamento a titolo definitivo delle imposte avvenga prima della data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

Anche se le citate disposizioni tributarie non prevedono che la richiesta in dichiarazione dei redditi della detrazione del credito d'imposta in esame avvenga a pena di decadenza, il co. 6 dell'art. 18 e il co. 5 dell'art. 44 della L. n. 166/2013 stabiliscono che la detrazione non spetta nei casi di:

- omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all'estero;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- nullità della dichiarazione dei redditi presentata.

3.1.6. Credito d'imposta spettante in anni successivi a quello di dichiarazione del reddito estero

Nel caso in cui le imposte relative ai redditi esteri prodotti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano, in tutto o in parte, pagate in via definitiva nei periodi d'imposta successivi (anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria sammarinese), il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di avvenuto pagamento, *"sempre in riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento del reddito estero recuperabili entro tre anni"* (art. 44 co. 6 della L. n. 166/2013). Criterio sostanzialmente analogo è previsto anche per le persone fisiche dall'art. 18 co. 7 e 8 della L. n. 166/2013.



Resta inteso che l'operatore deve procedere alla detrazione immediata della parte di imposte già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Ulteriori detrazioni soggettive/crediti d'imposta, derivanti da provvedimenti normativi diversi.

Il contribuente persona fisica può indicare nel **QUADRO "P"** le ulteriori detrazioni soggettive/crediti d'imposta previsti dalle diverse norme in vigore:

- detrazioni d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica (D.D. n. 5/2015);
- plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori e detrazioni previste dal D.D. n. 116/2014;
- detrazioni d'imposta per l'acquisto di apparecchi a basso consumo (D.D. n. 5/2015) ;
- detrazioni d'imposta per lo smaltimento dell'amianto (L. 219/2014) ;
- credito d'imposta del 5% D.D. 63/2014 art. 12 .

Obbligo del contribuente di dichiarare le disponibilità di beni mobili e immobili, di azioni e quote, di somme di denaro e di strumenti finanziari.

Quanto precede è disciplinato dall'art. 86 della L. 166/2013 (v. articolo riportato nell'all.to n.15) e il contribuente deve riportare le informazioni in trattazione nell'apposito **QUADRO "M" della dichiarazione.**

Le disposizioni del predetto articolo **riguardano le persone fisiche fiscalmente residenti** e rappresenta una importante novità della riforma.

Le "disponibilità" in trattazione vanno indicate nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta, e indipendentemente che siano stati già indicati nei rispettivi quadri di riferimento della



dichiarazione per l'imputazione dell'eventuale reddito prodotto (es. rendita catastale o affitti di un immobile).

Devono essere indicate le attività patrimoniali e finanziarie detenute dal contribuente al 31/12/2014.

Secondo quanto previsto al **comma 2 lettera a)** il contribuente deve indicarsi **le disponibilità a titolo di possesso** (per il contenuto e significato del termine possesso/possessore ai sensi della normativa IGR in trattazione si rinvia alle definizioni contenute nella legge n. 166/2013 art. 2 lettera l) **o a titolo precario** (vale a dire in comodato d'uso) dei seguenti beni :

- **aeromobili da turismo,**
- **imbarcazioni da diporto,**
- **autoveicoli,**
- **immobili,**
- **terreni,**

tutti permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori dal territorio sammarinese, **ad esclusione dei beni mobili ed immobili iscritti nei Pubblici Registri della Repubblica di San Marino.**

Pe i beni di cui al comma 2 lettera a) non deve essere indicato il valore, o il costo d'acquisto originario; si specifica che non è obbligatorio indicare i beni detenuti in nuda proprietà o utilizzati in noleggio.

Inoltre ai sensi del comma 3 dell'articolo in trattazione, devono essere altresì indicati (sempre nel QUADRO "M") **i beni detenuti all'estero di cui alla superiore elencazione,** con la specificazione del corrispettivo pattuito qualora acquistati nel periodo d'imposta (nel caso il 2014) o detenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria (stipulato nel periodo d'imposta, nel caso, nel 2014).

Ai sensi del **comma 2 lettere b)** devono essere inoltre **indicate le azioni o quote di società detenute a titolo di proprietà o di usufrutto** (sia di società estere che società sammarinesi; deve intendersi di enti giuridici) e ai sensi del **comma 2 lettera c)**



devono essere indicate le somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a € 10.000,00 (il predetto valore si riferisce al valore complessivo dei conti correnti e strumenti finanziari detenuti in tutti gli Stati esteri).

Con riferimento alle attività finanziarie, incluse le azioni o quote di società di cui al comma 2 lettera b) il contribuente deve indicare il relativo valore, che può essere : il costo d'acquisto, ovvero il valore nominale ovvero il valore normale o di mercato.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di dichiarazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Infine, si informano tutti i contribuenti che i prossimi giorni verrà emanata una ulteriore circolare esplicativa riferita a specifici aspetti tecnici della normativa, con esempi pratici applicativi.

L' Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

Distinti saluti.

REP. S. MARINO - UFFICIO TRIBUTARIO
DIRETTORE
(Dott. ssa Ida Valli)



ALLEGATO n. 1

Allegato C art. c1 – Legge 166/2013

1. Aliquote e scaglioni di imposta relativi all'imposizione dei redditi delle persone fisiche.

| Scaglioni di reddito | Aliquota d'imposta |
|----------------------------|--------------------|
| sino a €10.000,00 | 9% |
| da €10.000,01 a €18.000,00 | 13% |
| da €18.000,01 a €28.000,00 | 17% |
| da €28.000,01 a €38.000,00 | 21% |
| da €38.000,01 a €50.000,00 | 25% |
| da €50.000,01 a €65.000,00 | 28% |
| da €65.000,01 a €80.000,00 | 31% |
| Oltre €80.000,00 | 35% |

2. Gli scaglioni sono adeguati ogni biennio in funzione dell'incremento dell'indice del costo della vita.
3. Dal reddito imponibile di cui agli articoli 24, 25 e 26, determinato a norma del Titolo II, si deduce un importo massimo di €9.000,00. Tale deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di €40.000,00, diminuito del reddito di cui al capoverso che precede, e l'importo di €31.000,00. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.



ALLEGATO n. 2

Art. 7 *(Esenzioni)*

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;
 - b) gli stipendi e gli emolumenti percepiti in virtù del loro incarico di funzionari internazionali presso le organizzazioni internazionali intergovernative dai soggetti anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, in conformità alle convenzioni internazionali ratificate da San Marino;
 - c) i redditi prodotti dallo Stato, dagli enti e dalle aziende del settore pubblico allargato, dal fondo servizi sociali e dai fondi pensione gestiti dallo Stato, dal Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché, per un periodo di cinque anni, i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà o condotte in forza di contratto di locazione finanziaria da società cooperative di abitazione;
 - d) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:
 - i. al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo ed indispensabile per la lavorazione del fondo;
 - ii. alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;
 - iii. alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;
 - e) sono altresì esenti dall'imposta per un periodo di cinque anni i redditi di immobili oggetto di intervento di risanamento o restauro risanati ai sensi della Legge di P.R.G.;
 - f) per un periodo di dieci anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale abbiano dato una produzione normale;
 - g) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali purché non costituiscano reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato;
 - h) le somme erogate ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche, nonché, le somme erogate da istituti, organismi, scuole, università anche di Stati esteri a titolo di borse di studio;
 - i) le somme erogate dall'Istituto per la sicurezza sociale e corrisposte a titolo di assegni familiari ed a titolo di assegno familiare integrativo di cui agli articoli 2 e 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15;
 - j) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;
 - k) i redditi delle società, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro, esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge;
 - l) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità disciplinati ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli enti pubblici sammarinesi;
 - m) il reddito catastale dell'abitazione principale di proprietà del contribuente è esente dall'imposta generale sui redditi sino al limite massimo di €1.500,00. Tale esenzione si applica, sempre entro il predetto limite, anche alle relative pertinenze ed anche ad eventuali redditi da terreni. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri.



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

- n) i gettoni corrisposti a titolo di formazione professionale ai sensi della Legge 4 marzo 1993 n.37 e di accordi in materia stipulati;
 - o) i contributi sino ad €5.000,00 annui e/o i rimborsi spese documentati erogati ad atleti non professionisti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dalle federazioni ed associazioni ad esso affiliate;
 - p) gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, che risultino da provvedimenti giurisdizionali.
2. Con riferimento al punto k) del precedente comma 1:
- a) ai fini dell'individuazione dei redditi direttamente riconducibili alle attività d'impresa individuate dalla presente legge è irrilevante il fatto che i soggetti di cui al medesimo punto k) siano titolari di licenza d'esercizio o autorizzazione equivalente ai fini dell'esercizio di attività economiche;
 - b) l'esenzione si applica solo su:
 - i. quote associative;
 - ii. rimborsi spese o contribuzioni all'erogazione di servizi;
 - iii. donazioni;
 - iv. contributi di funzionamento.



ALLEGATO n. 3

Art. 148 comma 8

(Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie)

8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

Art. 13

(Redditi soggetti ad imposizione separata)

1. Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo comma 2:
 - a) redditi di lavoro autonomo ed i redditi d'impresa di cui agli articoli dei successivi Capi 4 e 5 conseguiti da operatori economici, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 1, lettere b) e c) e 15;
 - b) plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 41, comprese quelle realizzate in occasione di cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa, e il realizzo d'avviamento;
 - c) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato;
 - d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
 - e) i compensi di cui ai commi b) e c) dell'articolo 6 della Legge 20 maggio 1985 n.59;
 - f) le indennità, i compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e per l'espletamento, nella Repubblica di San Marino, di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
 - g) su opzione del contribuente, i dividendi di fonte estera;
 - h) su opzione del contribuente, gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni;
 - i) su opzione del contribuente, gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri;
 - l) emolumenti per trattamento di fine mandato di amministratori di società.
2. Sui redditi di cui al precedente comma 1 l'imposta è determinata come segue:
 - i lettera a) e l): 17%;
 - ii. lettera b): 8%;
 - iii. lettera c): sino alla concorrenza di €5.000,00 aliquota pari al 2,5%, sulla parte eccedente aliquota pari al 5%;
 - iv. lettere d), e) e f): 12%;
 - v. lettera g): 3% sul netto frontiera;
 - vi. lettera h): 8% sul netto frontiera;
 - vii. lettera i): 11% sul netto frontiera.
3. Con riferimento al comma precedente con la definizione "netto frontiera" si intende l'ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolute nello stato della fonte.
4. Le modalità di tassazione di cui al presente articolo, compreso l'ammontare delle aliquote, sono modificabili con decreto delegato.



ALLEGATO n. 4

Art. 14

(Oneri deducibili)

1. Dal reddito complessivo, determinato a norma delle disposizioni del presente Titolo II, al netto dei redditi esenti e di quelli soggetti a tassazione separata, se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla presente legge, si deducono, se sostenute nel periodo d'imposta di riferimento:

- a) le spese effettuate nel territorio sammarinese per l'acquisto di beni o servizi effettuate mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento (SMaC Card);
- b) le spese sostenute relative a consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, rientranti fra le tipologie definite da apposita circolare dell'Ufficio Tributario, purché documentate da fattura o documento equivalente o effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento di cui alla lettera che precede;
- c) le spese di cui agli Allegati A e B della presente legge.

2. Le passività di cui al punto a) del precedente comma sono deducibili per l'importo massimo corrispondente alla differenza tra €9.000,00 e l'importo della deduzione di cui all'Allegato C, articolo C1, comma 3.

3. L'ammontare complessivo delle passività deducibili, di cui al punto b) del precedente comma, è determinato in una misura pari ad €2.500,00.

4. Le deduzioni di cui al presente articolo non spettano ove l'Ufficio Tributario provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, salvo la dimostrazione da parte del contribuente che l'accertamento sintetico è dovuto a cause di forza maggiore.

5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai lavoratori e pensionati-transfrontalieri.

6. Le passività di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono fruibili solo da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli Allegati A e B possono essere modificate con decreto delegato, il quale può integrare e modificare altresì le modalità di applicazione delle stesse, nonché prevedere limitazioni alle tipologie di beni e servizi di cui al precedente comma 1, lettera a).

8. L'Ufficio Tributario, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento, può disconoscere in tutto o in parte l'applicazione delle passività deducibili quando riscontri, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso e/o indebita deduzione finalizzati esclusivamente al conseguimento del beneficio fiscale.



ALLEGATO n. 5

ALLEGATO A L. 166/2013

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14

1. Spese funebri per un importo non superiore a €3.000,00 per ogni evento.
2. Interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari, relativi ad immobili o terreni situati nel territorio, nella seguente misura:
 - a) per intero, gli interessi passivi pagati su finanziamenti per la prima casa con garanzia principale o accessoria dello Stato (c.d. edilizia sovvenzionata);
 - b) fino ad un massimo di €1.600,00, gli interessi passivi pagati su finanziamenti garantiti da ipoteca. Tale limite non si applica qualora il finanziamento sia relativo ad un immobile o terreno sul quale sia attivo il finanziamento sovvenzionato di cui al precedente punto a).
3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di €2.000,00.
4. Assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità, scioglimento o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali. La disposizione si applica anche nel caso in cui detti provvedimenti impongano la corresponsione di assegni alimentari anche a parenti sino al terzo grado ed affini entro il secondo grado.
5. Le tasse scolastiche annuali e gli altri oneri assimilati per l'iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria fino ad un importo massimo di €5.000,00;
6. Le rette per la frequenza di asili nido.
7. Fino ad un importo massimo di €3.500,00 le spese di locazione e le rette scolastiche o di convitto sostenute per la frequenza dei corsi di cui all'articolo 2 della Legge 21 gennaio 2004 n.5 con sede fuori territorio.
8. €5.000,00 per l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente inferme.
9. 50% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione, ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale è elevata all'80% quando il locatario abbia un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni.
10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese.
11. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitari, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a €1.600,00.
12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto per la sicurezza sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a €2.500,00.
13. Oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore a €2.000,00 in presenza delle seguenti condizioni: regolare assunzione a seguito della indisponibilità di posti negli asili nido e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
14. €2.000,00 per l'affidamento pre-adoattivo, anche a seguito di adozione internazionale.
15. Le spese per protesi dentarie e sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a €1.600,00, per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico.
16. 50% delle spese per assistenza psicoterapica nella misura massima di €1.500,00.



ALLEGATO B L. 166/2013

Elenco passività deducibili di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14
di incentivazione alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica

- 1.** Le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di qualificazione energetica invernale (A.Q.E.I.) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 maggio 2008 n.72; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di €5.000,00 e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare. Nel caso in cui le spese sostenute si riferiscano a procedure attivate volontariamente a seguito di interventi di miglioramento della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare di cui al successivo punto 3 del medesimo Allegato la somma massima deducibile è aumentata ad €7.500,00.
- 2.** Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi per i quali sia prevista, a mente dell'articolo 17, comma 1 della Legge n.72/2008, l'attestazione energetica obbligatoria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 19 e 21 della Legge n.72/2008, comportino l'attribuzione all'edificio o all'unità immobiliare interessati di una delle quattro migliori classi di prestazione energetica individuate dal decreto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
 - a) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe B: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - b) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe A, la classe A+ e la classe A++: somma massima di €15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.
- 3.** Le spese relative alla progettazione e alla realizzazione di interventi edilizi per i quali sia conseguita, a mente dell'articolo 17, comma 2 della Legge n.72/2008, l'attestazione energetica volontaria e che, in esito alle procedure di cui agli articoli 20 e 21 della Legge n.72/2008, comportino un miglioramento di almeno una classe di prestazione energetica rispetto a quella attribuita al manufatto interessato, ai sensi del decreto delegato adottato a mente dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.72/2008, nonché l'attribuzione almeno della classe C. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
 - a) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe C: somma massima di €7.500,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - b) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe B: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - c) per interventi al termine dei quali venga attribuita la classe A, la classe A+ e la classe A++: somma massima di €15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.
- 4.** Le spese relative all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €6.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di dieci periodi.
- 5.** Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 31 della Legge n.72/2008 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.
- 6.** Le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui



all'articolo 32 della Legge n.72/2008. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.

7. Le spese relative all'acquisto e all'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione. Le somme complessivamente deducibili sono definite detraendo l'eventuale contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato n.128/2009 e nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) per impianti fotovoltaici, eolici, e geotermici: somma deducibile non superiore al 50% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi;
- b) per impianti termici solari: somma deducibile pari al 100% delle spese sostenute per un massimo di €5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi;
- c) per impianti di cogenerazione: somma deducibile non superiore al 50% delle spese sostenute per un massimo di €8.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di dieci periodi;
- d) nei casi in cui l'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici e l'energia (Autorità) accerti la particolare rilevanza dell'intervento, la somma massima deducibile annualmente per l'acquisto e l'installazione degli impianti indicati nel presente punto 7 è innalzata a €15.000,00.

8. A mente di quanto previsto dall'articolo 31, terzo comma della Legge n.91/1984, la documentazione da allegare alla dichiarazione, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui al comma 1 è definito dall'Autorità.

9. Le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettando i seguenti limiti:

- a) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €5.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
- b) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
- c) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di €10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di quindici periodi.

10. Le deduzioni di cui al punto precedente sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n. 5/2011.

11. Le deduzioni di cui alla lettera c) del punto 9 del medesimo Allegato spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato.



ALLEGATO n. 6

Art. 15

(Deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori)

1. I contributi previdenziali obbligatori previsti dalla legge sono deducibili dal reddito imponibile come segue:
 - a)** i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono integralmente deducibili dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 24; di tale deduzione si tiene conto anche ai fini del calcolo delle ritenute alla fonte di cui al successivo articolo 101;
 - b)** i contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali sono integralmente deducibili rispettivamente dalla base imponibile del reddito da lavoro di cui al successivo articolo 27 e dalla base imponibile per la determinazione del reddito d'impresa di cui al successivo Capo V.



ALLEGATO n. 7
Art. 148 comma 8

(Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie)

8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

Art. 16

(Detrazioni soggettive)

- 1.** Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
 - a) €250,00 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
 - b) €250,00 per ogni figlio a carico;
 - c) €125,00 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
 - d) €125,00 per ogni altro familiare convivente a carico;
 - e) €125,00 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
- 2.** In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
 - a) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti, purché conviventi con il contribuente;
 - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati ed i figli naturali non riconosciuti ed infine quelli inoccupati, regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro che non abbiano rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza purché conviventi con il contribuente;
- 3.** Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare inferiore ad €7.500,00 e se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
- 4.** Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
- 5.** Le detrazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera a) del medesimo comma, possono essere utilizzate solo da uno dei coniugi o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50% ciascuna. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, salvo diverso accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
- 6.** Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
- 7.** Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20% qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità oppure quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
- 8.** L'accertamento da parte dell'Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al precedente comma 3, comporta per il contribuente l'inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
- 9.** Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino a €15.000,00 si detraggono dall'imposta €100,00.
- 10.** Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta:
 - €500,00 per i redditi imponibili fino a €25.000,00;
 - €250,00 per i redditi imponibili da €25.000,01 a €35.000,00.
- 11.** Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.



ALLEGATO n. 8

Art. 19

(Redditi di capitale e loro determinazione)

1. Sono considerati redditi di capitale:
 - a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
 - b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
 - c) i compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia;
 - d) i dividendi e gli utili ad essi assimilabili anche in natura;
 - e) gli interessi ed i frutti in genere derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - f) quelli derivati da capitali dati a mutuo compresi i finanziamenti dei soci.
2. L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui siano stati percepiti senza alcuna deduzione.
3. Per i capitali dati a mutuo gli interessi si considerano percepiti nella misura pattuita per iscritto e se la misura non sia determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso legale.
2. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono produttivi di interessi in misura pari al tasso legale salvo che dal bilancio, dai rendiconti, da deliberazione assembleare o da altra documentazione non risulti:
 - a) che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo;
 - b) che per i versamenti non siano dovuti interessi;
 - c) che per i versamenti sia stato pattuito un diverso tasso.
3. Nei redditi di cui al punto e) del comma 1 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza ed il prezzo di emissione o la somma impiegata ovvero il valore normale dei beni impiegati.



ALLEGATO n. 9

Art. 20

(Redditi dei terreni)

1. Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario, così come definiti dall'articolo 1 della Legge 4 luglio 1985 n.76 nella misura risultante dal Catasto.
2. Quando il terreno sia dato in affitto il reddito agrario è attribuito all'affittuario nei cui confronti concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60%.
3. Qualora il fondo rustico non venga coltivato, neppure in parte, per un'intera annualità, limitatamente a detta annualità si applica una riduzione del 40% del reddito dominicale e si esclude il reddito agrario dall'ambito imponibile.

Art. 21

(Attività agricola)

1. Sono compresi nel reddito dei terreni anche quei redditi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti del fondo, purché rientranti nell'ordinaria attività agricola anche se svolta in forma associata, ed abbiano per oggetto prevalente i prodotti del fondo.
2. L'allevamento del bestiame e degli animali destinati direttamente o indirettamente alla alimentazione umana è del pari considerato come rientrante nell'attività agricola, se i prodotti per l'alimentazione del bestiame sono prevalentemente forniti dal fondo.
3. Sono, altresì, considerate attività agricole la pastorizia, l'apicoltura, la floricoltura, la vivaistica.



ALLEGATO n. 10

Art. 22

(Reddito di fabbricati di civile abitazione)

1. Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
2. Quando il fabbricato destinato a civile abitazione e/o le relative pertinenze vengano locati, il reddito del fabbricato è pari al 60% del valore del canone di locazione. Non si considerano, ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Il reddito derivante dalla locazione di fabbricato destinato a civile abitazione non può essere inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 10 della Legge 21 febbraio 1995 n.27 aggiornato ai sensi di legge.
3. Qualora il reddito di cui al comma 2 sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando il locatore eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo e l'immobile è dato in locazione nell'ambito della predetta attività come risulta dalle scritture contabili. In questo caso i redditi degli immobili concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le norme del successivo Capo V, o secondo le norme del lavoro autonomo di cui al successivo Capo IV.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato o tardivo accatastamento, il reddito di fabbricato atto all'uso cui è destinato ma non ancora accatastato, è determinato, a decorrere dal periodo di imposta nel quale il fabbricato medesimo sia diventato utilizzabile, per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 168, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso la rendita è determinata sulla base dei parametri di cui all'articolo 4, comma primo e secondo, del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla successiva normativa ed aggiornabili con decreto delegato. La rendita di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 162, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87 da depositarsi all'Ufficio tecnico del Catasto e da allegarsi alla dichiarazione dei redditi.
6. L'imputazione dei redditi di cui al comma 2 alla base imponibile avviene nel periodo di imposta al quale si riferisce il contratto indipendentemente dall'effettiva percezione. Entro il termine di prescrizione ordinaria dell'attività di accertamento, qualora il contribuente abbia imputato i predetti redditi ma non li abbia percepiti, e solo in presenza di una effettiva e documentata perdita del credito, questi ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa al fine di recuperare l'imposta pagata.

Art.23

(Fabbricati destinati ad attività economiche)

1. Il reddito dei fabbricati destinati e/o atti all'esercizio di attività economiche, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, e con le rivalutazioni fiscali previste dalla legge, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.
2. Per i fabbricati di cui al comma 1 iscritti nel registro dei beni ammortizzabili nonché detenuti in locazione finanziaria e sede di esercizio dell'attività, la rendita catastale non concorre a formare il reddito complessivo di lavoro autonomo o d'impresa, fatta salva la deducibilità dei relativi costi ai sensi delle disposizioni del Capo IV e del Capo V **(le disposizioni del predetto comma sono in**



vigore dal 2018).

3. Qualora i fabbricati destinati all'esercizio di attività economica siano dati in locazione, il reddito del fabbricato è costituito dal canone d'affitto:
 - a) diminuito del 25%, per i locatori che non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di cui al Titolo VII;
 - b) che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo le norme del successivo Capo IV e Capo V, in tutti gli altri casi.
4. Qualora il reddito di cui al comma 3, lettere a) e b), sia inferiore al reddito determinato in base alle risultanze catastali, quest'ultimo costituisce il reddito imponibile.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 5 e 6.



ALLEGATO n. 11

Art. 24

(Redditi di lavoro dipendente)

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell'anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
2. Rientrano fra i redditi da lavoro dipendente di cui al comma 1 i compensi:
 - a) comunque denominati a titolo di premi di produzione;
 - b) sotto la forma della distribuzione di utili;
 - c) a titolo di sussidi o liberalità.
3. Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, missioni, o viaggi per recarsi al luogo di lavoro, fino all'importo massimo giornaliero di €25,00, elevate ad €50,00 per le trasferte all'estero ad esclusione dell'Italia.
4. La base imponibile del reddito da lavoro dipendente è data dai redditi lordi di cui ai commi che precedono al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del lavoratore dipendente e di un abbattimento forfettario pari al 7% e sino ad un massimo di €2.800,00. La misura di tale abbattimento è modificabile con decreto delegato.
5. Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 6. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad €500,00; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5:
 - a) per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente si assume una percorrenza convenzionale annua di 3.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle stabilite negli accordi contrattuali per la categoria di appartenenza per l'anno di riferimento, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;
 - b) per i fabbricati condotti in locazione dal datore di lavoro, concessi in uso o comodato al lavoratore dipendente, si assume il 30% dei costi complessivi sostenuti dal datore di lavoro comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, al netto di quanto eventualmente corrisposto per il godimento del fabbricato stesso da parte dell'utilizzatore. In caso di fabbricato di proprietà o in locazione finanziaria, in sostituzione del canone di affitto si prende in considerazione la rendita catastale, senza considerare la quota di ammortamento o il canone di leasing.



ALLEGATO n. 12

Art. 148 comma 8

(Decorrenza delle disposizioni e deroghe transitorie)

8. Fino al 31.12.2017 gli articoli 13, 16, 17, 25, 102, 103 e 104 si applicano nel tenore seguente:

Art. 25

(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:
 - a) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
 - b) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 13 la cui tassazione avviene ai sensi del medesimo articolo 13, comma 2, lettera iii;
 - c) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrano né capitale né lavoro;
 - d) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
 - e) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.
2. Ai redditi di cui al punto b) del comma 1 non sono applicabili le detrazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 24.



ALLEGATO n. 13

Art. 26
(Redditi da pensione)

1. I redditi da pensione percepiti da soggetti residenti sono imponibili al netto di un abbattimento forfettario pari al 20%.
2. Ai titolari di reddito da pensione spettano le deduzioni e le detrazioni previste al presente Titolo.



ALLEGATO n. 14

Art. 18

(Redditi prodotti all'estero e credito d'imposta)

1. Se alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.
2. In deroga al comma precedente, le imposte assolute all'estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all'estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
3. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 per individuare l'applicazione dell'imposta ai non residenti e concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
4. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Agli effetti di quanto stabilito al comma 1 e 2, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero abbia concorso a formare il reddito complessivo ed in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che siano state definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell'anno della sua presentazione; il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
6. La detrazione non spetta se il reddito estero non sia stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
7. Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere siano state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo, sempre in riferimento all'anno di competenza economica.
8. Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all'estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione ove questo reddito sia stato dichiarato entro tre anni dall'esercizio di competenza.
9. Per le imposte pagate all'estero dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
- 10.** Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l'imposta estera detraibile va ridotta in misura corrispondente.



ALLEGATO n. 15

Art. 86

(Contenuto della dichiarazione)

- 1.** La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.
- 2.** La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità:
 - a) a titolo di possesso o a titolo precario, da parte del contribuente di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
 - b) a titolo di proprietà o usufrutto detenzione di azioni o quote di società;
 - c) somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo complessivamente superiore a €10.000,00.
- 3.** La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
- 4.** Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.